



SISTEMA IMPRESA
ASVICOM LODI

A seguito dell'adozione dei più recenti provvedimenti in materia di misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, riteniamo opportuno proporre un **riepilogo aggiornato delle disposizioni che riguardano il settore commercio.**

Attività commerciali consentite in base al DPCM 10 aprile

- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice Ateco 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;



SISTEMA IMPRESA
ASVICOM LODI

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Attività di servizi alla persona consentite in base al DPCM 10 aprile

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse

Variazioni stabilite dall'Ordinanza Regione Lombardia 11 aprile all'elenco delle attività autorizzate

- il commercio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio; libri; fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, salvo le vendite con consegna a domicilio, che sono sempre consentite;
- è vietato il commercio al dettaglio con distributori automatici, salvo che per: acqua potabile (c.d. Case dell'acqua); latte sfuso; generi di monopolio (tabacchi), prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; chi accede ai distributori automatici per effettuare acquisti deve comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- è vietata la vendita nei giorni prefestivi e festivi dei seguenti prodotti: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati; articoli per l'illuminazione; ferramenta, vernici, vetro piano e



SISTEMA IMPRESA
ASVICOM LODI

materiale elettrico e termoidraulico; apparecchiature fotografiche e relativi accessori;

- i mercati all'aperto sono sospesi anche per i generi alimentari;
- la vendita con consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio è consentita per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'elenco allegato al Dpcm del 10 aprile; al riguardo, non occorre alcun titolo aggiuntivo di autorizzazione, purché la consegna a domicilio avvenga nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando inoltre che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

Misure di prevenzione sanitaria stabilite dal DPCM 10 aprile per le attività di commercio al dettaglio autorizzate

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) nei locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) nei locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Misure di prevenzione sanitaria stabilite dall'Ordinanza regionale per le attività di commercio al dettaglio autorizzate

- al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso agli esercizi commerciali è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- gli esercizi commerciali autorizzati devono mettere a disposizione dei clienti, prima dell'accesso, guanti monouso e idonee soluzioni igienizzanti per le mani;
- ai gestori di ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie è raccomandato di provvedere alla rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, con divieto di accesso per le persone la cui temperatura corporea risulti uguale o superiore a 37,5 °C, che dovranno essere invitate a ritornare alle proprie abitazioni, con richiamo a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

Misure per le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande stabilite dall'Ordinanza regionale

I ristoranti, le attività di somministrazione di alimenti e di bevande e le attività artigianali del settore alimentare quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio senza posti a sedere, possono effettuare esclusivamente la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, avendo cura di evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Misure per le attività di riparazione e manutenzione stabilite dall'Ordinanza regionale

In base all'ordinanza regionale dell'11 aprile, le attività di riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice Ateco 95.11.00), riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice Ateco 95.12.01), riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice



Ateco 95.12.09) e riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice Ateco 95.22.01) sono consentite esclusivamente per:

- interventi funzionali all'erogazione di servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (di cui alla legge 146/1990;
- interventi necessari per la continuità delle attività consentite;
- interventi urgenti per le abitazioni.

Misure per gli alberghi e le strutture di ospitalità stabilite dall'Ordinanza regionale

Negli alberghi e strutture simili (codice Ateco 55.1) è consentito (nel rispetto di specifici protocolli sanitari) il soggiorno delle seguenti categorie di ospiti:

- addetti a servizi e funzioni collegati alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti);
- personale in servizio presso le strutture stesse;
- personale addetto ad uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- persone costrette a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
- soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;

E' inoltre consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice Ateco 55.90.20);

FAQ REGIONE LOMBARDIA

Attività commerciali

1) I dispositivi di protezione individuale (mascherine) possono essere venduti da tutte le attività commerciali aperte (ai sensi del DPCM 10 aprile) o sono sottoposte a particolare autorizzazioni?

Non sono previste particolari restrizioni nei provvedimenti regionali. La SCIA per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore non alimentare abilita anche alla vendita delle mascherine.

2) I negozi e altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020, è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

3) È consentita l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, compresi piante, fiori e orticoli, da parte dell'imprenditore agricolo?

In base al DPCM del 10 aprile 2020 e alle Faq pubblicate sul sito del governo, gli imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività. Ne consegue che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc.

4) Gli artigiani (come i parrucchieri che producono prodotti per i capelli o chi realizza bijoux) che realizzano prodotti possono effettuare consegne a domicilio anche se non gestiscono un e-commerce? Sono autorizzati ad andare nel loro laboratorio o

negozio per organizzare le consegne e queste possono avvenire con mezzi propri oppure soltanto tramite corriere?

Salvo si tratti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio rosticcerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie etc.) se l'artigiano non possiede anche un codice Ateco che lo abiliti al commercio al dettaglio, non può effettuare la consegna a domicilio.

5) I Tabaccai possono vendere mascherine? Quali tipologie di mascherine e chi può venderle?

Si, se sono legittimati, mediante SCIA, a vendere altre tipologie di articoli a parte quelli rientranti nei generi di monopolio e nella c.d. tabella speciale per tabaccherie. Non vi sono limitazioni sulle tipologie di mascherine vendibili da parte degli operatori commerciali al dettaglio ed i farmacisti. Come indicato dal Ministero della Salute le mascherine filtranti ad uso civile, proprio in virtù della loro destinazione, non si configurano né come Dispositivi Medici né come Dispositivi di Protezione Individuale e i produttori devono garantire che le medesime non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori. Inoltre, si precisa che le mascherine vendute al dettaglio non possono essere destinate a lavoratori per quali siano previsti i dispositivi di protezione in relazione allo specifico rischio di attività.

Attività produttive, professionali e servizi

1) In caso di mancato rinnovo dell'attestazione commercianti su area pubblica, anche a causa della sospensione dell'attività per emergenza sanitaria, per cui l'operatore non completa il rinnovo, in quali sanzioni incorre se viene trovato sprovvisto della carta d'esercizio e dell'attestazione? Ovvero le sanzioni amministrative ai sensi della Lr n.6/2010 consistono in revoca del posteggio o in respingimento della pratica?

Premesso che le sanzioni previste dalla l.r. 6/2010 riguardano solo controlli effettivi effettuati sul territorio, e quindi su chi sta realmente lavorando, si segnala che l'articolo 27, comma 7 della l.r. 6/2010 stabilisce che l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale è punito con una

sanzione amministrativa e non con la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione viene revocata solo quando viene riscontrato il venir meno dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, assistenziali e previdenziali.

2) È consentita l'attività di realizzazione di servizi fotografici di prodotti venduti online? Si tratta di attività necessaria al funzionamento di un'attività consentita, come il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet? L'attività fotografica di prodotti commercializzati online può essere ritenuta servizio indifferibile e/o urgente?

Gli studi di fotografia, anche se in forma di impresa (di norma artigiana) appartengono alle attività professionali secondo l'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020 sono chiuse eccetto quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

3) Se si rompe un tubo, accade un corto circuito o altri inconvenienti simili il privato cittadino può richiedere l'intervento di un idraulico o elettricista?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili e non differibili.

4) Un'azienda di fornitura e assistenza reparto IT, con un punto di commercio al dettaglio può restare aperta? Inoltre, si può prestare assistenza ad altre aziende in caso di richiesta?

È consentito il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e strumentazioni ICT come previsto nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, tenendo presente che l'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020 dispone la chiusura nei giorni festivi e prefestivi per le seguenti categorie merceologiche:

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;



SISTEMA IMPRESA
ASVICOM LODI

- *articoli per l'illuminazione;*
- *ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;*
- *apparecchiature fotografiche e relativi accessori.*